



Comune di Pavia

Settore 7 – Urbanistica, Edilizia privata ed Ambiente

DISCIPLINA D'USO E REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

**DU
VE**

DISCIPLINA VERDE

Allegato 1

Sommario

TITOLO I	PRINCIPI E DEFINIZIONI	5
Articolo 1	Finalità del presente DISCIPLINARE	5
Articolo 2	Definizioni	5
Articolo 3	Ambito di applicazione	5
Articolo 4	Norma di coordinamento	6
TITOLO II	COMPITI DEI CITTADINI E DEL COMUNE NELLA TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO VERDE	7
CAPO I	COMPITI DEI CITTADINI	7
Articolo 5	Salvaguardia del patrimonio verde cittadino	7
Articolo 6	Collaborazione nelle attività di vigilanza	7
CAPO II	COMPITI DEL COMUNE	7
Articolo 7	Valorizzazione del patrimonio verde cittadino	7
Articolo 8	Gestione del patrimonio verde comunale	8
Articolo 9	Autorizzazione degli interventi sul patrimonio verde cittadino	8
Articolo 10	Vigilanza e irrogazione delle sanzioni	8
CAPO I	NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI SPAZI VERDI	9
Articolo 11	Finalità ed oggetto della tutela degli spazi verdi	9
Articolo 12	Obblighi finalizzati alla tutela degli spazi verdi	9
Articolo 13	Usi degli spazi verdi pubblici e privati	9
a)	Divieti funzionali alla tutela degli spazi verdi	9
b)	Accesso degli animali domestici alle aree verdi pubbliche	10
c)	Uso delle aree verdi pubbliche riservate ai cani	10
d)	Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche	11
e)	Attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche	11
f)	Altri usi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche	12
g)	GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	12
CAPO II	TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE NELLE ZONE NON URBANIZZATE	12
Articolo 14	Obblighi funzionali alla tutela nelle zone non urbanizzate	12
Articolo 15	Divieti funzionali alla tutela nelle zone non urbanizzate	13
CAPO III	IMPIANTO E TRASFORMAZIONE DI SPAZI VERDI	13
Articolo 16	Impianto e trasformazione di spazi verdi urbani	13
Articolo 17	Elaborati tecnici di sistemazione del verde nei progetti di interventi edilizi e di lavori pubblici	13
TITOLO IV	NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI	14

CAPO I	NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI	14
Articolo 18	Finalità ed oggetto _____	14
Articolo 19	Tutela degli alberi _____	14
Articolo 20	Tutela delle aree di pertinenza degli alberi _____	15
Articolo 21	Divieti funzionali alla tutela delle piante _____	16
Ai fini della tutela delle piante è vietato: _____		16
CAPO II	INTERVENTI AMMESSI SUGLI ALBERI	16
Articolo 22	Impianto di alberi _____	16
Articolo 23	Potatura _____	17
Articolo 24	Capitozzatura _____	18
Articolo 25	Trapianto _____	18
Articolo 26	Abbattimento _____	19
Articolo 27	Abbattimento d'urgenza _____	20
Articolo 28	Abbattimento in presenza di fitopatologie _____	20
Articolo 29	Sostituzione degli alberi abbattuti _____	20
CAPO III	NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI, ARBUSTI E RAMPICANTI DI PREGIO	21
Articolo 30	Norme applicabili _____	21
Articolo 31	Individuazione degli alberi, arbusti e rampicanti di pregio _____	21
Articolo 32	Interventi ammessi _____	21
CAPO IV	NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI IN AREE INTERESSATE DA CANTIERI EDILI E STRADALI	22
Articolo 33	Tutela degli alberi in aree interessate da cantieri edili e stradali _____	22
Articolo 34	Protezione dei tronchi e delle chiome _____	22
Articolo 35	Protezione delle radici da scavi ed abbassamenti _____	23
Articolo 36	Protezione delle radici da murature, scarificazioni superficiali e ricariche del suolo	23
Articolo 37	Protezione delle radici in caso di abbassamento della falda _____	24
TITOLO V	NORME DI DIFESA FITOSANITARIA _____	24
Articolo 38	Obblighi di prevenzione fitosanitaria _____	24
Articolo 39	Obblighi di salvaguardia fitosanitaria _____	25
Articolo 40	Misure obbligatorie di lotta fitosanitaria _____	25
Articolo 41	Misure obbligatorie contro la diffusione dell'ambrosia _____	25
Articolo 42	Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari _____	25
TITOLO VI	VIGILANZA, SANZIONI E INDENNIZZI _____	27
CAPO I	ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA, DI VIGILANZA E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	27
Articolo 43	Autorizzazioni di interventi _____	27
Articolo 44	Provvedimenti di diffida, sospensione e inibizione degli interventi _____	28

Articolo 45	Ordinanze sindacali per ragioni di pubblico interesse _____	28
CAPO II	SANZIONI ED INDENNIZZI	28
Articolo 46	Sanzioni _____	28
Articolo 47	Indennizzo per depauperamento del patrimonio verde cittadino _____	29
Articolo 48	Indennizzo per danneggiamento di spazi e alberi di proprietà comunale__	29
Articolo 49	Destinazione degli indennizzi _____	29
ALLEGATO “A”	DEFINIZIONI _____	30
ALLEGATO “B”	ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE _____	38
	IN AMBIENTI DI PIANURA E COLLINA ADIACENTI _____	38
ALLEGATO “C”	ELENCO DELLE SPECIE ALLOCTONE INFESTANTI E INVASIVE _____	40
ALLEGATO “D”	SANZIONI _____	41
ALLEGATO “E”	INDENNIZZI _____	47

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità del presente DISCIPLINARE

1. Il presente DISCIPLINARE, in armonia con le fonti normative vigenti in materia e con i principi dell'ordinamento degli enti locali, integrato nel Regolamento Edilizio, disciplina la tutela e gli interventi sugli alberi, sulle altre piante e sugli spazi verdi compresi nel territorio comunale di Pavia, in un'ottica di salvaguardia, di corretta gestione e di attenta conservazione del patrimonio vegetale cittadino.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente DISCIPLINARE si assumono le definizioni rese nell'Allegato "A" al presente DISCIPLINARE.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Fatte salve le esclusioni di cui al comma successivo, il presente DISCIPLINARE si applica al patrimonio verde del Comune di Pavia, costituito da verde pubblico e privato come di seguito elencato:
 - (a) parchi, giardini e altri spazi verdi di proprietà pubblica e privata esistenti e di nuova costituzione nel territorio comunale di Pavia;
 - (b) alberi, arbusti e rampicanti posizionati in vie, piazze, strade pubbliche ed in fondi rustici ed immobili urbani di proprietà pubblica;
 - (c) alberi, arbusti e rampicanti posizionati in fondi rustici e immobili urbani di *proprietà privata* che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - alberi con circonferenza del tronco (misurata a cm 130 dal suolo):
 - o superiore a cm 40 per specie di prima e di seconda grandezza;
 - o superiore a cm 25 per specie di terza grandezza;
 - esemplari di particolare pregio appartenenti a specie che per caratteristiche proprie della specie non raggiungono le dimensioni succitate
 - alberi policormici (ovvero formati da più tronchi) posizionati in immobili di proprietà privata che, privi dei requisiti indicati al punto precedente, presentino la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurata a cm 130 dal suolo, pari ad almeno cm 100;
 - alberi messi a dimora, in sostituzione di alberi abbattuti, nel corso dei primi dieci anni dal loro impianto;
 - alberi, arbusti e rampicanti dichiarati di pregio e alberi di pregio individuati ai sensi dell'art. 12 della LR 10/2008 (Disposizioni per la tutela della conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
 - macchie miste spontanee legnose;

- vegetazione legnosa delle fasce e sponde fluviali.

2. Il presente DISCIPLINARE non si applica a:

- (a) campi, prati, frutteti, vivai, orti, pioppeti e arboreti da reddito
- (b) orti botanici;
- (c) beni immobili soggetti a speciali vincoli;
- (d) boschi di proprietà pubblica e privata individuati ai sensi della LR 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- (e) canali, cavi, rogge appartenenti al demanio pubblico e di competenza dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di Regione Lombardia e dei loro enti strumentali;
- (f) piccoli giardini e altri spazi verdi di superficie inferiore a 25 metri quadri, privi di alberi di pregio;
- (g) piante appartenenti a specie infestanti e/o invasive alloctone indicate nell'allegato "C";

Articolo 4 Norma di coordinamento

1. Ai beni di cui all'articolo 3 comma 1 del presente DISCIPLINARE interessati da provvedimenti amministrativi di vincolo emessi in attuazione di leggi e regolamenti statali e regionali si applicano le disposizioni contenute in detti provvedimenti anche per i connessi aspetti procedurali. Agli stessi beni si applicano altresì le disposizioni del presente DISCIPLINARE nelle parti che individuano ulteriori o più restrittivi livelli di tutela.

TITOLO II COMPITI DEI CITTADINI E DEL COMUNE NELLA TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO VERDE

Capo I COMPITI DEI CITTADINI

Articolo 5 Salvaguardia del patrimonio verde cittadino

1. Ogni cittadino è tenuto a salvaguardare, con il proprio comportamento virtuoso, il decoro degli spazi verdi soggetti a pubblica frequentazione ed è tenuto a tutelare ed a mantenere gli spazi verdi di proprietà o nelle proprie disponibilità.

Articolo 6 Collaborazione nelle attività di vigilanza

1. Ogni cittadino è invitato a concorrere alla salvaguardia del patrimonio verde ed a segnalare tempestivamente ai servizi comunali competenti le situazioni di pregiudizio o di degrado.

Capo II COMPITI DEL COMUNE

Articolo 7 Valorizzazione del patrimonio verde cittadino

1. Il Comune valorizza il patrimonio verde cittadino mediante attività di informazione, iniziative culturali e di sensibilizzazione, nonché mediante opportune azioni atte a sviluppare proficue sinergie tra le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria, gli operatori del terzo settore e la cittadinanza.
2. Ricordato che il vigente DISCIPLINARE di Polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, all'articolo 36 vieta, di norma, manifestazioni e spettacoli nei giardini e parchi pubblici salvo che siano riconosciute dall'Amministrazione di particolare interesse, parchi, giardini ed altri spazi verdi di proprietà pubblica e privata rappresentano sede privilegiata per eventi di sensibilizzazione ambientale e di diffusione della cultura del verde.
3. Il Comune promuove presso gli altri enti pubblici e i soggetti privati che sono titolari di beni del patrimonio verde cittadino una corretta gestione ed un'adeguata manutenzione dei beni stessi, anche ricorrendo, nel caso di enti pubblici, alla sottoscrizione di specifici accordi ai sensi di legge.
4. Per favorire buone pratiche manutentive e gestionali del patrimonio verde cittadino, il Comune approva uno o più protocolli operativi da seguire nell'impianto, nella cura e nella manutenzione degli alberi e degli spazi verdi di proprietà privata. L'osservanza di tali protocolli costituisce adempimento ai corrispondenti obblighi prescritti dal presente DISCIPLINARE.

Articolo 8 Gestione del patrimonio verde comunale

1. Il Comune cura l'impianto, la manutenzione e la gestione di alberi, alberature, parchi, giardini e altri spazi verdi di proprietà comunale e di qualsiasi formazione vegetale collocata in immobili di proprietà comunale nel rispetto del presente DISCIPLINARE.
2. Il Comune favorisce il coinvolgimento di soggetti privati nello svolgimento di dette attività ricorrendo agli istituti previsti dall'ordinamento, tra cui, ad esempio, la sponsorizzazione.
3. Il Comune promuove mediante convenzioni, accordi e patti di collaborazione la partecipazione volontaristica di cittadini singoli ed associati ad attività di tutela e valorizzazione del patrimonio verde della città. Rientrano fra tali attività lavori di pulizia, miglioramento e minuta manutenzione di parchi, giardini e altri spazi verdi di proprietà comunale da compiersi, previa specifica autorizzazione del Comune, nel rigoroso rispetto del presente DISCIPLINARE, delle altre norme vigenti in materia, delle norme di sicurezza, dei protocolli operativi eventualmente forniti dai competenti uffici comunali. Il Comune rende noto l'elenco dei parchi, giardini e altri spazi verdi in cui possono svolgersi le attività menzionate, i periodi, gli orari e le modalità del loro possibile svolgimento.
4. Nei piani e programmi urbanistici attuativi e nei permessi di costruire convenzionati relativi alla costruzione o ristrutturazione di edifici, il soggetto attuatore degli interventi assume, in solido con il proprietario degli immobili oggetto di convenzione, l'obbligo di provvedere per il periodo concordato con l'Amministrazione Comunale alla manutenzione degli spazi verdi da cedere al Comune.

Articolo 9 Autorizzazione degli interventi sul patrimonio verde cittadino

1. Gli interventi sul patrimonio verde cittadino sono soggetti ad autorizzazione nei casi previsti dalla legge. I provvedimenti autorizzativi vengono rilasciati fatti i salvi i diritti di terzi. Essi devono essere conservati presso i luoghi d'intervento ed esibiti a richiesta degli incaricati comunali in visita ispettiva.
2. Gli interventi d'iniziativa privata s'intendono autorizzati agli effetti del presente DISCIPLINARE ove espressamente previsti in progetti edilizi per i quali è stato rilasciato o si è formato ai sensi di legge idoneo titolo abilitativo.
3. Gli interventi d'iniziativa pubblica si intendono autorizzati agli effetti del presente DISCIPLINARE ove espressamente previsti in piani, programmi e progetti approvati dal Comune.

Articolo 10 Vigilanza e irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione del presente disciplinare, nonché l'accertamento delle relative trasgressioni spetta oltre che alla Forza Pubblica, alla Polizia Locale, alle Guardie Parco, alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché al personale con funzioni di vigilanza, ove costituito, ai sensi della legge Regione Lombardia n. 5 dicembre 1983 n.90 (Norme di Attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689).

TITOLO III NORME DI TUTELA DEGLI SPAZI VERDI

Capo I NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI SPAZI VERDI

Articolo 11 Finalità ed oggetto della tutela degli spazi verdi

1. Indipendentemente dalla loro collocazione in immobili di proprietà pubblica o privata, i parchi, i giardini e gli altri spazi verdi di cui all'art.3, comma 1, lettera (a) sono tutelati dalle norme del presente titolo in rispondenza all'interesse generale di garantire la salubrità dei luoghi, preservare l'ambiente e il paesaggio, conservare le eventuali testimonianze storiche ed artistiche, salvaguardare il decoro cittadino.
2. Se al loro interno sono presenti alberi, arbusti o rampicanti di cui all'art.3, comma 1, lettere (b) e (c), questi sono sottoposti alle norme del 0.

Articolo 12 Obblighi finalizzati alla tutela degli spazi verdi

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ove sono presenti spazi verdi sono tenuti ad una corretta gestione di detti spazi. In tal senso devono evitare utilizzi impropri, indecorosi o dannosi degli spazi e parimenti devono impedire che tali utilizzi vengano praticati da soggetti terzi che intrattengono con essi rapporti contrattuali inerenti all'uso degli spazi.
2. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ove sono presenti spazi verdi sono tenuti a praticare una corretta manutenzione di detti spazi. In tal senso devono assicurare la pulizia dei luoghi, lo sfalcio dell'erba, la percorribilità dei vialetti sterrati, la cura delle essenze ornamentali E delle aiuole, l'estirpazione delle erbe infestanti, la potatura, la spalcatura e la spollonatura delle specie arboree e arbustive quando necessarie, la prevenzione e la lotta alle patologie vegetali, la rimonda del secco, le periodiche innaffiature e concimazioni, l'abbattimento e, verificandosene le condizioni, il reintegro degli esemplari morti o irreversibilmente ammalorati.
3. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ove sono presenti spazi verdi sono altresì tenuti, per quanto di competenza, a garantire il rispetto delle normative applicabili, a prevenire il manifestarsi di danni a cose e persone, ad evitare la proliferazione di alberi, arbusti e piante infestanti nonché il prolungato deposito dei rispettivi foglie, rami, frutti e semi nelle confinanti strade e piazze pubbliche e nei fondi contigui di proprietà di terzi.

Articolo 13 Usi degli spazi verdi pubblici e privati

a) Divieti funzionali alla tutela degli spazi verdi

1. Ai fini della tutela degli spazi verdi è fatto divieto di:
 - (a) utilizzarli come discariche di materiali, depositi anche temporanei di qualsiasi genere, parcheggi, sedi di impianti ed attrezzature tecnologiche, stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e la conservazione degli alberi e degli spazi verdi;

- (b) bruciare al loro interno oggetti, materiali, foglie e altri scarti della manutenzione di prati e alberi.

2. Sempre ai fini di cui sopra, coerentemente con quanto disposto dal vigente disciplinare di Polizia locale, a coloro i quali percorrono o sostano entro spazi verdi di proprietà comunale è fatto ulteriore divieto di:

- (a) assumere comportamenti che pregiudichino il decoro, l'igiene del suolo e dell'ambiente, o la libera fruizione degli spazi;
- (b) svolgere attività di campeggio o accendere bracieri, griglie e barbecue;
- (c) praticare giochi o attività sportive che arrechino intralcio o disturbo, procurino danni ovvero costituiscano pericolo per sé o per gli altri;
- (d) imbrattare con scritte, segni, disegni panchine, vialetti, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe;
- (e) arrampicarsi su alberi, pali, inferriate e altri manufatti;
- (f) emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore che arrechino disturbo o molestia;
- (g) provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari;
- (h) ostacolare o rendere insicura la circolazione ciclopeditone.

b) Accesso degli animali domestici alle aree verdi pubbliche

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è ammesso alle condizioni e limitazioni sotto riportate,

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.

3. In tutte le aree appositamente predisposte ed attrezzate, anche se non espressamente segnalate con cartelli, per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici.

c) Uso delle aree verdi pubbliche riservate ai cani

1. L'amministrazione comunale può individuare apposite aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

- essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
- asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
- non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
- scongiurare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
- non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.

d) Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche

1. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a. mezzi di soccorso;
- b. veicoli addetti alla vigilanza;
- c. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
- d. veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
- e. veicoli per l'attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- f. veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g. veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all'interno dell'area in possesso di specifica autorizzazione.

2. Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all'interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.

e) Attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche

1. All'interno delle aree verdi pubbliche possono essere autorizzate dalle strutture competenti per materia, previo parere vincolante dell'Ufficio tecnico le seguenti attività:

- a. manifestazioni e/o spettacoli;
- b. attività ambulanti e/o di animazione;
- c. installazione di strutture fisse o mobili;

2. Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.

3. Per consentire l'espressione del parere di cui al comma 1, nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione per una delle attività sopra elencate, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione; il numero degli spettatori, la necessità di utilizzare seggiole o gradinate, la necessità di utilizzare automezzi).

4. A seconda del tipo di attività richiesta, e comunque ove sia presente un rischio di danneggiamento dell'area verde, l'Ufficio tecnico, nel proprio parere, potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di una idonea cauzione, a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere stesso.

L'importo della cauzione è pari alla metà del danno presunto, calcolato tenendo conto delle presunte spese di ripristino e/o riparazione, stimate in base ai valori di mercato.

5. Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti o violazioni alle norme del presente Disciplinare non potrà comunque ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni di cui al comma 1 sul territorio comunale per almeno 24 mesi.

6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente.

7. Il parere di cui al comma 1 è necessario anche per la realizzazione di chioschi e dehors. In ogni caso, i chioschi ed i dehors non possono essere posti entro l'area di rispetto degli alberi esistenti.

f) Altri usi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:

- la messa a dimora di piante;
- la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
- ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Per consentire il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel termine massimo di 60 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione).

g) GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1 Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.

2. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio tecnico.

3. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.

4. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.

Capo II TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE NELLE ZONE NON URBANIZZATE

Articolo 14 Obblighi funzionali alla tutela nelle zone non urbanizzate

1. Compatibilmente con le esigenze agronomiche e di conduzione delle aziende agricole, gli interventi nelle zone non urbanizzate devono tendere alla conservazione del paesaggio e dell'ecosistema. In tal senso, nelle piantumazioni o ri.piantumazioni di filari, alberature, arbusti e formazioni boschive viene privilegiato il ricorso ad essenze autoctone di cui all'allegato "B".

2. Nel rispetto delle disposizioni della LR 10 / 2008, è fatto obbligo ai proprietari ed ai frontisti di mantenere puliti e sfalciati nei loro versanti e sotto i passi carrai privati fossi, cavi e corsi

d'acqua adiacenti a strade al fine di impedire che la crescita della vegetazione pregiudichi il deflusso delle acque e ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

Articolo 15 Divieti funzionali alla tutela nelle zone non urbanizzate

1. Ai fini della tutela del patrimonio verde posto in zone non urbanizzate è vietato:
 - (a) danneggiare, estirpare e eliminare le formazioni boschive, le macchie miste spontanee e le siepi interpoderali;
 - (b) utilizzare aree boschive e aree di pertinenza delle alberate come discariche di materiali, depositi - anche temporanei - di qualsiasi genere, parcheggi, sedi di impianti e attrezzature tecnologiche, stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e la conservazione degli alberi e degli spazi verdi;
 - (c) bruciare nelle aree agricole e boschive materiale di risulta derivante dalla coltivazione di fondi rustici e dalla manutenzione di parchi e giardini;
 - (d) incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte allo scopo di eliminare erba, resti di coltivazione e canne.

Capo III IMPIANTO E TRASFORMAZIONE DI SPAZI VERDI

Articolo 16 Impianto e trasformazione di spazi verdi urbani

1. L'impianto e la trasformazione di spazi verdi all'interno della città avviene sulla base di specifici progetti che, nel rispetto dei valori storici, paesaggistici ed ambientali, propongano luoghi pregevoli sotto il profilo architettonico ed ornamentale, decorosi, fruibili, sapientemente integrati nel tessuto edilizio cittadino.

Articolo 17 Elaborati tecnici di sistemazione del verde nei progetti di interventi edilizi e di lavori pubblici

1. I progetti di lavori pubblici ed i progetti edilizi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni che interessano beni tutelati ai sensi del presente disciplinare sono corredati da elaborati tecnici di sistemazione del verde che assicurino la buona conservazione del verde e degli alberi esistenti o, nel caso di alterazioni e compromissioni, prevedano l'obbligo di reimpianto compensativo.
2. Gli elaborati tecnici di sistemazione del verde comprendono:
 - stato di fatto dei luoghi;
 - documentazione fotografica;
 - stato di progetto;
 - piano delle sistemazioni a verde comprendente drenaggi, irrigazioni, interventi sugli alberi e sistemazioni del suolo;
 - piano delle manutenzioni del verde, indicante: programmazione delle potature, eventuali diradamenti ed integrazioni, irrigazioni, concimazioni, altre misure di salvaguardia della vegetazione esistente e delle essenze di nuovo impianto;
 - relazione tecnico-agronomica relativa agli interventi previsti con esplicitazione delle motivazioni a supporto degli interventi stessi;

3. In sede di istruttoria dei progetti edilizi, gli elaborati tecnici di sistemazione del verde sono oggetto di specifica valutazione. Nei casi di particolare rilevanza o complessità, il responsabile del procedimento richiede al servizio comunale competente in materia ambientale un parere in ordine agli interventi previsti sugli spazi verdi, alle essenze arboree e arbustive di nuovo impianto, ad eventuali abbattimenti di alberi, ai dispositivi di irrigazione in progetto, ad altri peculiari aspetti connessi all'applicazione del presente DISCIPLINARE. I titoli edilizi costituiscono autorizzazione degli interventi previsti nei progetti di sistemazione del verde.
4. I progetti di opere di urbanizzazione da realizzare in aree di proprietà comunale o in aree promesse in cessione al Comune in forza di convenzioni urbanistiche nonché i progetti di lavori da realizzare nelle stesse aree da parte di soggetti pubblici o privati concessionari di servizi a rete, ove prevedano l'impianto di alberature o di essenze arbustive, vengono corredati da **una garanzia triennale dell'attecchimento degli esemplari impiantati**. Detta garanzia, d'importo pari al valore di fornitura e di posa in opera delle piante desunte da competente listino prezzi, viene svincolato dal Comune decorsi tre anni dall'impianto, a seguito della verifica di attecchimento svolta dai tecnici del servizio comunale competente in materia ambientale. In caso di mancato attecchimento delle essenze impiantate o di deperimento delle stesse il Comune, previa diffida ai soggetti interessati, provvede alla sostituzione degli alberi e degli arbusti non attecchiti avvalendosi della garanzia in proprie mani.

TITOLO IV NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI

Capo I NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI

Articolo 18 Finalità ed oggetto

1. Indipendentemente dal loro impianto in immobili di proprietà pubblica o privata, anche non adibiti a spazi verdi, gli alberi di cui all'Art.3, comma 1 sono sottoposti alle norme del presente titolo in rispondenza all'interesse generale di garantire la salubrità dei luoghi, preservare l'ambiente ed il paesaggio, salvaguardare il decoro cittadino.
2. Gli arbusti ed i rampicanti di cui all'Art.3, comma 1 sono sottoposti alle norme del presente capo. Se dichiarati di pregio ai sensi del successivo Art.31, essi soggiacciono anche alle norme del Capo III.

Articolo 19 Tutela degli alberi

1. I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ove sono impiantati alberi, devono curare e preservare gli alberi stessi provvedendo, secondo comune diligenza e nel rispetto delle buone pratiche agronomiche, alle necessarie misure di salvaguardia e di periodica manutenzione. Rientrano tra tali attività:

- (a) la potatura delle chiome secondo le disposizioni dell'articolo 23 e la periodica rimozione dei rami non vegetanti (rimonda del secco);
- (b) la cura delle aree pertinenziali degli alberi secondo le disposizioni dell'Art.20, la pulizia del terreno circostante i tronchi, la rimozione delle piante infestanti e la periodica rimozione di foglie, fiori, frutti e semi caduti;
- (c) la tempestiva eliminazione di eventuali cause nocive alla vita vegetativa ed all'armonico sviluppo degli alberi, la prevenzione e la cura delle patologie vegetali, l'eliminazione del possibile contagio secondo le disposizioni dell'Art.38 e seguenti;
- (d) la periodica innaffiatura, anche con l'ausilio di impianti meccanici, degli alberi posizionati in terreni aridi o soggetti all'abbassamento del livello freatico o delle acque sotterranee;
- (e) il riempimento degli scavi adiacenti alle radici con terreno ricco di sostanze nutritive;
- (f) la ricopertura delle radici mediante l'impiego di terriccio adatto ad assicurare il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico;
- (g) la sostituzione degli alberi abbattuti secondo le disposizioni dell'Art.29.

Articolo 20 Tutela delle aree di pertinenza degli alberi

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento su immobili ove sono presenti spazi verdi, alberature o altre formazioni vegetali tutelate dal presente DISCIPLINARE devono osservare le norme del presente articolo nel caso di sistemazione di spazi verdi o di lavori edilizi ed impiantistici che interessano alberature o spazi verdi, limitatamente alle zone interessate dai lavori.
2. Nei parchi, nei giardini e negli altri spazi verdi le aree di pertinenza degli alberi devono rimanere permeabili. Possono essere pavimentate con materiali grigliati che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - (a) i materiali presentino un coefficiente di apertura pari o superiore al 50 %;
 - (b) la posa delle pavimentazioni non richieda l'esecuzione di scavi e fondazioni che alterino il terreno per una profondità superiore a 15 centimetri, misurata dalla quota originale del piano di campagna;
 - (c) attorno ai tronchi degli alberi venga garantito un anello di terreno nudo o inerbito con profondità minima di cm 50 dal colletto e superficie di almeno m² 10.
3. In strade, marciapiedi, piazze e altre zone pavimentate le aree di pertinenza degli alberi devono rimanere scoperte nel raggio di almeno m. 2 dall'asse della pianta; in tale area è ammessa la sola posa di materiali grigliati con percentuale di apertura pari e superiore al 50 %. Le pavimentazioni della rimanente parte dell'area di pertinenza degli alberi, e i relativi cordoli, devono poggiare su fondazioni puntiformi o su cordoli posti a profondità non superiore a cm 15 dalla quota del piano di campagna.
4. Nel caso di alberi di grande rilevanza che presentano le dimensioni indicate all'art.31, comma 1, collocati in strade, marciapiedi, piazze e altre zone pavimentate le aree di pertinenza degli alberi stessi devono rimanere scoperte nel raggio di almeno m 5.

Articolo 21 Divieti funzionali alla tutela delle piante

Ai fini della tutela delle piante è vietato:

- (a) estirpare, distruggere e danneggiare le piante;
- (b) versare nel terreno in prossimità degli alberi o in corrispondenza delle radici sostanze in grado di compromettere il normale sviluppo degli apparati radicali quali ad esempio olii, sali, detersivi, prodotti acidi o alcalini;
- (c) investire le piante con emissioni di gas e altre sostanze dannose;
- (d) accatastare, anche per breve periodo, attrezzature o materiali in appoggio agli alberi o nelle loro aree di pertinenza;
- (e) asportare il terreno delle aree di pertinenza;
- (f) impermeabilizzare o consentire il passaggio di mezzi pesanti nelle aree di pertinenza
- (g) lavare gli automezzi in prossimità delle piante;
- (h) imbragare i tronchi degli alberi ed infiggervi chiodi, tasselli e altri agganci per mensole e cavi;
- (i) installare, anche per breve periodo, corpi illuminanti e avvolgere cavi elettrici sui rami e sul tronco;
- (j) accendere fuochi in prossimità degli alberi e delle altre formazioni vegetali;
- (k) provocare lesioni al colletto degli alberi mediante un uso errato del decespugliatore o di altre attrezzature di manutenzione del verde.

Capo II INTERVENTI AMMESSI SUGLI ALBERI

Articolo 22 Impianto di alberi

1. L'impianto di alberi è consentito in spazi idonei per forma, dimensione, esposizione e caratteristiche del terreno, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, vanno rispettate le distanze fissate dal Codice Civile e dalla normativa in materia di strade, ferrovie, linee aeree e linee interrate.
2. L'impianto deve essere realizzato secondo le buone pratiche agronomiche e preferibilmente in tardo autunno o fine inverno, privilegiando l'utilizzo delle specie autoctone elencate nell'allegato "B" al presente DISCIPLINARE. Indipendentemente dalle specie di appartenenza, gli esemplari da impiantare devono essere di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie, debbono provenire da un corretto allevamento in campo o in vivaio, possedere un apparato radicale sano e ben strutturato, una chioma regolare e simmetrica, una giusta distribuzione delle ramificazioni, debbono essere esenti da porzioni secche e presentare una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto.
3. L'impianto di alberi nell'ambito di interventi edilizi o di lavori pubblici l'impianto viene realizzato secondo le indicazioni degli elaborati tecnici di sistemazione del verde di cui all'Art.17. Negli altri casi, il committente dell'intervento deve presentare al Comune una comunicazione indicante il numero degli esemplari da impiantare, le essenze prescelte, il luogo d'impianto nonché il piano delle cure colturali (potature, eventuali diradamenti e integrazioni, irrigazioni, concimazioni e altre misure di salvaguardia della vegetazione delle essenze da piantumare). La comunicazione non è dovuta qualora il numero di alberi da impiantare sia inferiore a dieci.

4. Nell'impianto di alberi vanno seguite le seguenti prescrizioni:
- (a) le buche d'impianto effettuate nel terreno devono avere un diametro pari ad almeno tre volte quello delle zolle degli alberi da impiantare e comunque devono avere dimensioni tali da consentire l'inserimento delle radici senza ripiegature. Le zolle, di forma trapezoidale, devono essere drenate e modellate con un fondo convesso per evitare ristagno d'acqua e asfissia delle radici;
 - (b) l'albero deve essere posizionato nella buca d'impianto facendo in modo che il colletto sia alla medesima quota che aveva in vivaio;
 - (c) se costituita da materiale non biodegradabile, la protezione della zolla deve essere rimossa;
 - (d) la buca d'impianto deve essere gradualmente riempita con terreno fertile, privo di infestanti e sassi, addizionato con terriccio o torba neutra e concime minerale ternario a lenta cessione o concime organico;
 - (e) attorno al tronco, deve essere formato un tornello o conca d'irrigazione con argini ben compressi e con profondità almeno pari a cm 10-dieci;
 - (f) gli alberi devono essere ancorati con due o tre pali tutori infissi nel terreno di altezza non superiore a un metro fuori terra; gli ancoraggi vanno fissati ai tronchi con legacci di juta, di gomma o di materiale plastico; gli ancoraggi vanno mantenuti per circa tre anni, periodicamente controllati e sostituiti almeno una volta l'anno cambiandone la posizione sul tronco;
5. I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili in cui vengono impiantati alberi sono tenuti all'irrigazione, alla concimazione e alle altre cure necessarie a favorire l'attecchimento delle piante messe a dimora.

Articolo 23 Potatura

1. La potatura degli alberi è consentita nei seguenti casi:
- (a) nella fase giovanile della pianta, allo scopo di favorire un corretto sviluppo o, per le latifoglie allo scopo di favorire l'impalcatura ad un'altezza definita;
 - (b) per rimonda del secco e rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
 - (c) al fine della riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza e/o instabilità delle piante, rispetto delle normative vigenti;
 - (d) al fine del mantenimento o del ripristino di condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale o all'ordine pubblico;
 - (e) al fine della conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);
 - (f) per esigenze architettoniche e paesaggistiche, per ricondurre le piante a forme obbligate (ad esempio: arte topiaria).
2. La potatura non è soggetta ad autorizzazione nei periodi:
- dal 1° novembre al 1° marzo
 - dal 15 luglio al 15 agosto.

Con provvedimento dirigenziale, in presenza di particolari condizioni climatiche, i suddetti termini possono essere modificati.

3. La potatura avviene secondo le seguenti regole operative:

- le asportazioni devono essere minime ed interessare il terzo inferiore delle chiome;
- il taglio di interi rami è ammesso in casi eccezionali; non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco;
- le cesure devono interessare, di regola, solo rami di diametro inferiore a cm 8 e le branche di diametro inferiore a cm 10, salvo casi di conclamata malattia o deperimento del ramo;
- le cesure devono rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Devono essere nette ed evitare slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
- il raccorciamento dei rami deve intervenire immediatamente al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate a divenire nuova cima, evitando di lasciare monconi;
- la riduzione della chioma, se necessaria, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta ed operando secondo la tecnica della potatura "a tutta cima tramite taglio di ritorno".

Articolo 24 Capitozzatura

1. La capitozzatura è vietata, salvo che nei soli casi di seguito elencati:
 - (a) interventi volti a conservare la conformazione degli alberi coltivati "a testa di salice" ovvero con morfologia impressa fin dai primi anni di vita vegetativa con tagli che modificano permanentemente la struttura naturale delle piante (ad esempio, filari di Gelsi, Salici, etc.);
 - (b) interventi volti al contenimento della chioma per evitare l'interferenza delle ramificazioni con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, impianti di pubblica illuminazione etc.).
2. Il committente dell'intervento almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori, comunica agli uffici comunali competenti la propria intenzione di eseguire capitozzature dichiarando le motivazioni alla base dell' intervento.

Articolo 25 Trapianto

1. Il trapianto degli alberi costituisce opzione privilegiata rispetto all'abbattimento. È consentito al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) necessità di utilizzo di aree o ristrutturazione, demolizione, ampliamento, nuova costruzione di edifici, infrastrutture e impianti;
 - (b) il trapianto risulti tecnicamente possibile in rapporto alla specie ed alle dimensioni dell'albero da trapiantare e non incida negativamente sulla sua salute vegetativa.
2. Il trapianto di alberi è soggetto ad autorizzazione nei casi previsti dalla legge. Nei casi in cui la legge non preveda autorizzazione, il committente, almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori, comunica agli uffici comunali competenti la propria intenzione di eseguire trapianti.

3. Nella richiesta di autorizzazione o comunicazione il committente dell'intervento espone le motivazioni alla base dell'intervento stesso allegando una relazione redatta da un dottore agronomo o dottore forestale iscritto al rispettivo albo professionale o da altro soggetto abilitato ai sensi della legislazione italiana e comunitaria che illustri le motivazioni e le modalità esecutive dell'intervento stesso.
4. Il trapianto degli alberi deve essere eseguito da ditte specializzate, secondo le correnti tecniche agronomiche così come definite nell'Allegato "A" al presente DISCIPLINARE.
5. Eseguito il trapianto si provvede, per almeno 36 mesi, ad effettuare interventi periodici di bagnatura, estirpo erbe e controllo di tutori e tiranti.

Articolo 26 Abbattimento

1. È consentito l'abbattimento di:
 - alberi appartenenti a specie infestanti, se l'abbattimento è preordinato alla sostituzione con specie autoctone;
 - alberi da frutto, tranne noci e ciliegi;
 - alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che, a piena maturità, non raggiungano l'altezza di m 3;
2. E' inoltre consentito l'abbattimento di alberi:
 - (a) morti;
 - (b) che presentano danneggiamenti evidenti ed irreversibili provocati da agenti esterni fitopatogeni o accidentali, stato di necrosi, irrecuperabili condizioni fitosanitarie che interessano almeno 1/5 dell'altezza del tronco; alberi in condizioni, comprovate da VTA, che ne pregiudichino gravemente la vita vegetativa e rendano la conservazione impossibile;
 - (c) che presentano sviluppo anomalo, verificato e documentato dal personale del competente ufficio Comunale, tale da provocare pericolo a persone e cose non altrimenti rimediabile;
 - (d) in applicazione di norme imperative di legge o di DISCIPLINARE, di sentenza, di ordinanza sindacale emessa per ragioni di pubblico interesse;
 - (e) per finalità non altrimenti raggiungibili in occasione di ristrutturazione, demolizione, ampliamento o nuova costruzione di edifici, infrastrutture e impianti, così come indicato al successivo articolo 29.
3. L'abbattimento di alberi è soggetto ad autorizzazione nei casi previsti dalla legge;
4. Fatto salvo quanto previsto dal punto 14 dell'allegato A del DPR 31 / 2017 (DISCIPLINARE recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nel territorio del Comune di Pavia, l'abbattimento degli alberi, anche deperiti o morti in piedi, deve ottenere il nulla osta dalla Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. n. 42 / 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i.;
5. L'abbattimento è comunque soggetto a comunicazione al Comune da parte del committente dell'intervento. Fatti salvi i casi d'urgenza, il committente, almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori, comunica agli uffici comunali competenti la propria intenzione di eseguire abbattimenti.

6. Nella propria richiesta di autorizzazione o comunicazione il committente dichiara le motivazioni alla base dell'intervento di abbattimento. Nei casi indicati al comma 2, lettere (a), (b) e (c) è tenuto ad allegare una relazione tecnica redatta da un dottore agronomo o da un dottore forestale iscritto al rispettivo albo professionale o da altro soggetto abilitato ai sensi della legislazione italiana e comunitaria che illustri motivazioni e modalità esecutive dell'abbattimento.
7. Se le piante presentano patologie o stati di compromissione derivanti da attacchi parassitari, il loro abbattimento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

Articolo 27 Abbattimento d'urgenza

1. E' consentito l'abbattimento d'urgenza di alberi in caso di elevato rischio di cedimento strutturale. I proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ove gli alberi sono impiantati danno immediata comunicazione al Comune della situazione di elevato rischio di cedimento strutturale. La comunicazione viene inviata al servizio comunale competente in materia ambientale ed alla Polizia Locale se il rischio riguarda strade, piazze o altri spazi soggetti a pubblica frequentazione.

Articolo 28 Abbattimento in presenza di fitopatologie

1. L'abbattimento di piante affette da fitopatologie viene eseguito in periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o in estate, con obbligo di attenersi alle misure e modalità definite dalla vigente normativa in materia di lotta antiparassitaria obbligatoria;
2. Devono essere poste in atto le misure necessarie ad impedire il contagio delle fitopatologie. In tal senso è obbligatorio:
 - smaltire in discarica a norma di legge del materiale risultante dall'abbattimento (legname, ceppaia, segatura);
 - evitare in ogni modo lo spargimento accidentale della segatura derivante dal taglio (ad esempio, aspirazione con mezzi meccanici, raccolta in sacchi integri, trasporto in vani chiusi di automezzi);
 - asportare le ceppaie degli alberi abbattuti;
 - riempire la buca d'impronta della ceppaia e delle radici con terriccio trattato con prodotti anticrittogamici;
 - lavare gli pneumatici degli automezzi che hanno transitato o sostato nell'area dell'abbattimento.

Articolo 29 Sostituzione degli alberi abbattuti

1. Nel caso di abbattimento di alberi per ragioni di cui all'articolo 26 comma 2, lettera (e) il committente dell'intervento è tenuto ad eseguire, entro un anno dall'abbattimento, il reimpianto di altrettanti alberi della stessa specie, nel luogo di quelli abbattuti o in altri siti idonei. Previo accordo con il Comune, l'impianto può avvenire su aree di proprietà comunale o su aree promesse in cessione al Comune nell'ambito di convenzioni annesse a strumenti urbanistici attuativi o a permessi di costruire convenzionati.

2. Alla sostituzione di alberi si applicano le disposizioni dell'articolo 22. In particolare, in caso di reimpianti eseguiti su aree di proprietà comunale o promesse in cessione al Comune, gli obblighi previsti dal comma 5 dell'articolo 22 si intendono riferiti ai committenti degli interventi.
3. Ove il reimpianto risulti impossibile nei luoghi di cui al comma 1, il committente dell'intervento di abbattimento degli alberi è tenuto a corrispondere al Comune un indennizzo a titolo di risarcimento del danno di depauperamento del patrimonio verde cittadino, da quantificarsi a norma dell'articolo 47.

Capo III NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI, ARBUSTI E RAMPICANTI DI PREGIO

Articolo 30 Norme applicabili

1. Ove non già sottoposti a più restrittivi vincoli di tutela derivanti dalla legge o da atti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli alberi, gli arbusti ed i rampicanti di pregio sono soggetti alle norme del Capo I e a quelle del presente capo.

Articolo 31 Individuazione degli alberi, arbusti e rampicanti di pregio

1. Sono di pregio, ai fini dell'applicazione del presente DISCIPLINARE, gli alberi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - altezza uguale o superiore a 30 metri;
 - circonferenza del tronco, misurata a 130 centimetri dal suolo, superiore a 250 centimetri;
 - età accertata di almeno 60 anni;
 - rilevanza storico, sociale, culturale e identitaria della comunità locale;
 - appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
 - appartenenza ad essenze rare o di interesse ai fini botanici;
2. Sono di pregio, ai fini dell'applicazione del presente DISCIPLINARE, gli arbusti ed i rampicanti che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - particolare bellezza;
 - appartenenza a specie rare o di interesse ai fini botanici;
 - rilevanza storica, culturale e identitaria della comunità locale;
 - collocazione a complemento di monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
3. L'individuazione degli alberi, degli arbusti e dei rampicanti di pregio è effettuata dal Comune con provvedimento notificato ai soggetti interessati, ovvero nell'ambito del piano di governo del territorio o di sue varianti.

Articolo 32 Interventi ammessi

1. Gli alberi, gli arbusti e i rampicanti di pregio possono essere abbattuti solo se irreversibilmente ammalorati o, per i soli alberi, nel caso si manifesti il rischio accertato da analisi VTA di cedimento strutturale.
2. Gli alberi di pregio possono essere trapiantati solo, quale misura straordinaria, nel caso di impossibilità di mantenimento nella sede originaria.
3. L'esecuzione dei predetti interventi avviene nel rispetto delle norme del Capo I.

Capo IV NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI IN AREE INTERESSATE DA CANTIERI EDILI E STRADALI

Articolo 33 Tutela degli alberi in aree interessate da cantieri edili e stradali

1. Gli alberi radicati in immobili interessati da cantieri edili o stradali sono soggetti, oltre alle norme generali di tutela, anche a quelle speciali del presente Capo.
2. I committenti dei lavori danno tempestiva informazione al Comune dell'adozione delle misure prescritte dal presente Capo.
3. I tecnici comunali hanno accesso al cantiere per le opportune verifiche.
4. Al termine dei lavori devono essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata.
5. A garanzia di quanto sopra, il Comune può richiedere all'esecutore delle opere un deposito cauzionale adeguato.

Articolo 34 Protezione dei tronchi e delle chiome

1. Gli alberi radicati in aree di cantieri edili o stradali devono essere protetti dall'inizio fino al termine dei lavori:
 - gli alberi isolati vengono protetti mediante armature di tavole di legno di altezza pari ad almeno 2 metri addossate al tronco con l'interposizione di materiali cuscinetto, evitando di collocare le tavole sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, graffe o simili.
 - gli alberi disposti in filari, gruppi o formazioni boschive vengono protetti mediante recinzioni metalliche di altezza pari ad almeno 2 metri disposte lungo il perimetro dei gruppi, filari o formazioni boschive.
2. Le zone recintate ai sensi del comma precedente devono essere interdette al passaggio ed alla sosta di veicoli e di mezzi di cantiere, al deposito di attrezzi e materiali, allo scarico di sostanze o gas, agli scavi e costipamento del terreno. Nelle zone recintate è vietato l'alloggiamento di impianti tecnologici, la costruzione di ricoveri per gli addetti ai lavori. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento e qualsiasi altro impianto emissivo devono essere collocati ad una distanza minima di 5 metri da qualsiasi elemento vegetale.
3. Il transito dei veicoli pesanti è di regola vietato a meno di 2 metri dalla proiezione sul terreno della chioma degli alberi (area di rispetto). Se, per ragioni documentabili è impossibile rispettare il divieto, si deve ricoprire il terreno su cui transitano i veicoli pesanti con uno strato di sabbia o di altro materiale drenante spesso almeno 20 centimetri e sovrapporgli tavole di legno o piastre metalliche. Dopo la rimozione di tali protezioni il terreno deve essere sottoposto a leggera scarificazione, da realizzare manualmente avendo cura di non danneggiare le radici degli alberi.

4. Nei cantieri sono consentite le ripiegature verso l'alto dei rami pendenti degli alberi, da compiere proteggendo i punti di legatura con materiale soffice quale juta o gomma. Ove non siano praticabili altre azioni meno invasive, sono altresì ammesse le potature senza compromettere lo stato sanitario e/o le caratteristiche estetiche e vegetative della pianta.

Articolo 35 Protezione delle radici da scavi ed abbassamenti

1. Attorno agli alberi, per un raggio pari a quello delle chiome aumentato di 2 metri, sono di regola vietati scavi e abbassamenti del terreno. Se, per ragioni documentabili è impossibile rispettare il divieto, gli scavi e gli abbassamenti dovrebbero essere preceduti dalle seguenti misure preventive:
 - (a) nella stagione vegetativa precedente l'esecuzione dei lavori si deve realizzare una cortina di protezione dell'apparato radicale, consistente in una trincea, scavata a mano, ad una distanza non inferiore a 1,5 metri dal tronco degli alberi, larga 50 centimetri e profonda 30 centimetri in più del futuro scavo di cantiere, con un limite massimo di profondità pari a 2,5 metri;
 - (b) si procede quindi al taglio netto delle radici degli alberi sul lato della trincea prospiciente il tronco degli alberi e sua immediata ricopertura con prodotti disinfettanti.
 - (c) sul lato opposto della trincea, si realizza un'armatura di pali di legno a sostegno di una rete metallica rivestita da tela di sacco;
 - (d) la trincea viene quindi riempita con terriccio, sabbia, torba umida da mantenere inumidita per due stagioni vegetative.
2. Qualora non potessero essere adottate le misure di cui al comma precedente, si osservano i seguenti obblighi e divieti:
 - (a) attorno agli alberi devono eseguirsi i castelli di legname a protezione del tronco, secondo le prescrizioni dell'articolo 34, comma 1, lettera □;
 - (b) in prossimità delle radici, per una superficie pari a 5 volte il diametro del tronco degli alberi, gli scavi debbono eseguirsi manualmente o mediante l'uso di idonei mezzi di aspirazione a basso impatto, quali escavatori a risucchio o *air spade*;
 - (c) gli scavi non devono comportare l'amputazione o il taglio delle radici portanti di diametro pari o superiore a 8 centimetri;
 - (d) i tagli delle radici di diametro inferiore devono essere netti, privi di slabbrature o strappi ed essere eseguiti con idonei utensili quali sega, accetta etc.;
 - (e) le radici danneggiate devono essere trattate con prodotti specifici; quelle temporaneamente scoperte devono essere protette da disidratazione e gelo
 - (f) è vietato il transito di veicoli o macchinari e/o il deposito di materiali e/o mezzi sull'area di pertinenza degli alberi.

Articolo 36 Protezione delle radici da murature, scarificazioni superficiali e ricariche del suolo

1. A distanza inferiore a 2,5 metri dal tronco degli alberi è possibile costruire murature unicamente a fondazione discontinua, su plinti distanti almeno 1,5 metri, con scavi realizzati a mano.

2. Qualora gli alberi vengano inglobati in platee o in pavimentazioni impermeabili, la superficie scoperta attorno alle piante non può essere inferiore a quella di un cerchio di raggio pari a 2 metri. I cordoli vengono realizzati su travi, con fondazione di tipo puntiforme.
3. Nell'intorno degli alberi si possono effettuare scarificazioni superficiali e ricariche del suolo solo se compatibili con la fisiologia delle piante e, comunque, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - (a) le scarificazioni della superficie del suolo devono eseguirsi con la massima attenzione, senza arrecar danno alle radici portanti di diametro superiore a 8 centimetri;
 - (b) le ricariche devono realizzarsi manualmente, per non produrre compattamento del suolo e devono essere precedute dalle seguenti operazioni:
 - realizzazione di settori di aereazione con materiale grossolano drenante (ghiaia o pietrisco) misto a terriccio su una superficie del suolo estesa almeno 2 metri intorno alla proiezione della chioma, fino al livello finale della ricarica;
 - asportazione del cotico erboso, foglie ed altri materiali organici per evitare la putrefazione.

Articolo 37 Protezione delle radici in caso di abbassamento della falda

1. Se, per effetto di lavori edili si verifica durante il periodo vegetativo degli alberi un abbassamento della falda freatica, il terreno attorno agli alberi stessi deve essere regolarmente innaffiato con almeno 25 litri al metro quadro a settimana, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Il suolo viene trattato con prodotti che riducano l'evaporazione.

TITOLO V NORME DI DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 38 Obblighi di prevenzione fitosanitaria

2. E' fatto obbligo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento su immobili in cui sono impiantati alberi di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti che possono diffondersi nell'ambiente ed attaccare le piante.
3. La prevenzione deve essere attuata assicurando alle piante le condizioni per un loro regolare sviluppo, per potenziare le difese naturali e per renderle maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari. Rispondono a tali obiettivi le seguenti prescrizioni:
 - (a) possono essere impiantati solo esemplari appartenenti a specie adatte al clima locale, al sito e allo spazio disponibile;
 - (b) possono essere impiantati solo esemplari sani, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - (c) le piante devono essere protette da danneggiamenti di varia natura;
 - (d) i siti di impianto devono essere adeguatamente preparati;
 - (e) le aree di pertinenza devono essere protette da fonti esterne di danneggiamento.

Articolo 39 Obblighi di salvaguardia fitosanitaria

1. I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento su immobili interessati da impianti di essenze arboree e arbustive devono acquisire dai fornitori delle essenze dichiarazioni certificate di esenzione da patologie.
2. I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento su immobili in cui sono impiantati alberi effettuano periodici controlli sulle condizioni di salute e di stabilità delle piante e provvedono tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie. In caso di irreversibile compromissione o di significativo rischio di danni a persone e cose, provvedono all'abbattimento degli alberi.
3. I trattamenti contro parassiti patogeni ed infestanti devono essere realizzati seguendo corretti protocolli e le indicazioni del produttore, preferibilmente seguendo criteri colturali di carattere ecologico, ricorrendo alla lotta biologica e/o a sostanze chimiche a bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

Articolo 40 Misure obbligatorie di lotta fitosanitaria

1. Sono prescritte le seguenti misure obbligatorie di lotta antiparassitaria:
 - (a) misure obbligatorie di lotta al *cancro colorato del platano* (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*), previste dal Decreto ministeriale 17 aprile 1998 "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano*", nonché dagli atti della DG Agricoltura della Regione Lombardia (Dduo n. 330 del 21 gennaio 2014 e relativa circolare applicativa, norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale);
 - (b) misure obbligatorie di lotta al *colpo di fuoco batterico* (agente patogeno: *Erwinia amylovora*), previste dal Decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 "*DISCIPLINARE recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica*" e successive modifiche ed integrazioni.
 - (c) misure obbligatorie di lotta alla *processionaria del pino* (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*), previste dal Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 "*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff)*" e successive modifiche e integrazioni;
 - (d) Misure obbligatorie di lotta al *tarlo asiatico* (agente patogeno: *Anoplophora chinensis*), previste dalla DG Agricoltura della Regione Lombardia (Ddou 10 maggio 2010, n.4461 "*Nuove norme regionali di controllo e eradicazione di Anoplophora chinensis in Regione Lombardia*").

Articolo 41 Misure obbligatorie contro la diffusione dell'ambrosia

1. Le misure di lotta obbligatoria contro l'Ambrosia sono oggetto di ordinanza sindacale.

Articolo 42 Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

1. Gli interventi antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere eseguiti da personale qualificato privilegiando l'impiego di prodotti di origine naturale e ricorrendo ai protocolli di legge per la lotta guidata e integrata.
2. Nei trattamenti di alberature, parchi, giardini e altri spazi verdi di proprietà pubblica e privata localizzati entro il perimetro del centro abitato:
 - (a) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità;
 - (b) il trattamento deve essere reso noto ai soggetti potenzialmente interessati con anticipo di 48 ore, anche mediante esposizioni di cartelli informativi;
 - (c) ove possibile, il trattamento deve essere effettuato di notte e comunque in assenza di vento.
3. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e fitosanitarie deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti. E' comunque vietato:
 - (a) l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato
 - (b) lo spandimento dei liquami non in ottemperanza da quanto previsto dalla Direttiva Nitrati regionale ;
 - (c) lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami con irrigatori a getto nebulizzante;
 - (d) qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura delle piante;
4. L'utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei è consentito in presenza di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione scritta, da effettuarsi a cura dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento sugli immobili in cui sono impiantati gli alberi, al Servizio Fitosanitario Regionale, all'ATS e al servizio comunale competente in materia ambientale, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data d'inizio dei trattamenti.
5. La comunicazione deve indicare:
 - la localizzazione dell'intervento e i suoi tempi di esecuzione;
 - gli alberi interessati e le patologie riscontrate a loro carico;
 - la copia dell'etichetta dei prodotti da utilizzare;
 - ogni altra informazione utile a chiarire le caratteristiche e modalità esecutive dell'intervento.
6. E' fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione dei principi attivi volte a ridurre la dispersione dei prodotti nell'ambiente. In ogni caso, durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in strade e spazi soggetti a pubblica frequentazione, ovvero nelle loro adiacenze, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili a non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
7. Interventi antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere eseguiti da personale qualificato privilegiando l'impiego di prodotti di origine naturale e ricorrendo ai protocolli di legge per la lotta guidata e integrata.
Nei trattamenti di alberature, parchi, giardini e altri spazi verdi di proprietà pubblica e privata localizzati entro il perimetro del centro abitato:

- (d) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, di I° e II° classe;
 - (e) il trattamento deve essere reso noto ai soggetti potenzialmente interessati con anticipo di 36 ore, anche mediante esposizioni di cartelli informativi;
 - (f) ove possibile, il trattamento deve essere effettuato di notte e comunque in assenza di vento.
8. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e fitosanitarie deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti. E' comunque vietato:
- (e) l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato
 - (f) lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a 30 metri dalle abitazioni;
 - (g) lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami con irrigatori a getto nebulizzante;
 - (h) qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura delle piante;
9. L'utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei è consentito in presenza di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione scritta, da effettuarsi a cura dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento sugli immobili in cui sono impiantati gli alberi, al Servizio Fitosanitario Regionale, all'ATS e al servizio comunale competente in materia ambientale, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data d'inizio dei trattamenti.
10. La comunicazione deve indicare:
- la localizzazione dell'intervento e i suoi tempi di esecuzione;
 - gli alberi interessati e le patologie riscontrate a loro carico;
 - la copia dell'etichetta dei prodotti da utilizzare;
 - ogni altra informazione utile a chiarire le caratteristiche e modalità esecutive dell'intervento.
11. E' fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione dei principi attivi volte a ridurre la dispersione dei prodotti nell'ambiente. In ogni caso, durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in strade e spazi soggetti a pubblica frequentazione, ovvero nelle loro adiacenze, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili a non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.

TITOLO VI VIGILANZA, SANZIONI E INDENNIZZI

Capo I ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA, DI VIGILANZA E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 43 Autorizzazioni di interventi

1. Le autorizzazioni richiamate dal presente disciplinare sono disciplinate dalla legge.

Articolo 44 Provvedimenti di diffida, sospensione e inibizione degli interventi

1. Il servizio comunale competente esamina le richieste di autorizzazione o comunicazioni inoltrate al Comune e, ove accerti la loro incompletezza o irregolarità, richiede al committente degli interventi di integrare o perfezionare la documentazione trasmessa. Ravvisandone la necessità, il medesimo servizio diffida il committente dal mettere in atto gli interventi.
2. Nel caso siano in atto interventi che si ritiene possano essere in violazione del presente DISCIPLINARE, il servizio comunale competente in materia ambientale, valutati i danni potenzialmente arrecabili dall'intervento al patrimonio verde cittadino, può, con provvedimento da notificare ai soggetti interessati, sospendere l'esecuzione degli interventi stessi per non più di due giorni lavorativi, al fine di consentire accertamenti e sopralluoghi da parte di incaricati del Comune. Decorso il termine in esso indicato, il provvedimento perde efficacia se la violazione non viene accertata e non si dà corso al procedimento sanzionatorio. Non è dovuto indennizzo al committente, all'esecutore e agli altri soggetti interessati all'attuazione dell'intervento temporaneamente sospeso.
3. Ove venga accertata l'esecuzione di interventi in violazione del presente disciplinare, l'Ente, valutati i danni potenzialmente arrecabili dall'intervento al patrimonio verde cittadino può vietare la prosecuzione degli interventi.

Articolo 45 Ordinanze sindacali per ragioni di pubblico interesse

1. Nei casi previsti dall'ordinamento e per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può ingiungere con propria ordinanza l'abbattimento di alberature o l'osservanza di disciplinare previsti dal presente disciplinare. In caso di inosservanza del presente DISCIPLINARE può ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi, ove risulti tecnicamente possibile.
2. In caso di inerzia dei soggetti obbligati, è fatta salva la possibilità di intervento sostitutivo da parte dei servizi comunali competenti.

Capo II SANZIONI ED INDENNIZZI

Articolo 46 Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca illecito già sanzionato da altre fonti normative, le violazioni del presente DISCIPLINARE rappresentano illeciti amministrativi puniti con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
3. L'ammontare delle sanzioni è indicato nell'allegata tabella "D". Le sanzioni sono irrogate secondo le procedure di legge.
4. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 per ogni sanzione prevista dal presente disciplinare è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla

terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 47 Indennizzo per depauperamento del patrimonio verde cittadino

1. Impregiudicato l'obbligo giuridico di risarcimento dei danni causati a terzi, i responsabili di comportamenti attivi o omissivi in violazione del presente DISCIPLINARE, fatta salva l'applicazione delle pertinenti sanzioni, sono tenuti a corrispondere al Comune un indennizzo a titolo di risarcimento dell'accertato danno di depauperamento del patrimonio verde cittadino.
2. L'indennizzo viene determinato secondo i parametri della tabella allegato "E", commisurati ai correnti costi tabellari di riparazione e ripristino. Con determinazione dirigenziale, da assumersi con cadenza biennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente DISCIPLINARE, detti parametri vengono adeguati all'intervenuta variazione dei costi tabellari di riparazione e ripristino.
3. L'indennizzo di cui al presente articolo è dovuto anche nei casi di cui all'articolo 29, comma 3.

Articolo 48 Indennizzo per danneggiamento di spazi e alberi di proprietà comunale

1. Fatta salva l'applicazione delle pertinenti sanzioni, i responsabili di comportamenti attivi o omissivi in violazione del presente disciplinare sono tenuti a corrispondere al Comune un indennizzo a titolo di risarcimento dell'accertato danno a spazi verdi ed alberi di proprietà comunale.
2. L'indennizzo viene determinato con le modalità indicate al precedente articolo 47 comma 2.

Articolo 49 Destinazione degli indennizzi

1. Gli importi degli indennizzi e gli importi delle sanzioni corrisposti al Comune vengono destinati ad interventi di manutenzione, incremento e valorizzazione del patrimonio verde cittadino, così come previsto dalla Legge Regione Lombardia n. 10 del 31 marzo 2008.

Allegato “A” Definizioni

- Abbattimento** attività, azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'albero
- Aiuola** superficie circoscritta di terreno destinata alla coltura di piante erbacee a scopo ornamentale
- Albero** pianta di consistenza legnosa il cui fusto si ramifica verso l'alto ad una determinata altezza dal suolo. In funzione della dimensioni a maturità gli alberi sono classificati in:

	diametro del tronco	altezza
prima grandezza	tra 51 cm e 100 cm	superiore a 16 m
seconda grandezza	tra 36 cm e 50 cm	tra 10 e 16 m
terza grandezza	tra 20 cm e 35 cm	massima di 10 m

- Albero a foglia caduca** albero che perde completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo
- Alloctona (specie)** specie proveniente – intenzionalmente o accidentalmente - da zone forestali diverse da quelle locali
- Alloctona invasiva (specie)** specie alloctona che costituisce una seria minaccia alla biodiversità essendo in grado di occupare rapidamente ampi spazi eco sistemici a discapito delle altre specie
- Analisi fitostatica** analisi di stabilità di un albero volta a verificarne le condizioni fitosanitarie e ricercare i difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto o la rottura delle branche principali. Una metodologia di indagine comunemente diffusa segue il procedimento VTA (*Visual Tree Assessment*) ovvero valutazione visiva su basi biomeccaniche delle condizioni strutturali dell'albero
- Ancoraggio** assicurazione al terreno di alberi inclinati tendenti nel tempo a far leva sull'apparato radicale
- Anticrittogamici** fitofarmaci utilizzati per controllare le malattie fungine delle piante
- Antiparassitari** fitofarmaci impiegati per il controllo dei parassiti
- Apparato radicale** struttura di fondazione e di nutrizione delle piante, sviluppata ed ancorata al terreno
- Arboricoltura** coltivazione temporanea di alberi finalizzata ad ottenere prodotti
- Arboricoltura da legno** coltivazione temporanea di alberi finalizzata ad ottenere esclusivamente prodotti legnosi
- Arbusto** pianta di consistenza legnosa con ramificazioni interamente lignificate che partono fin dalla base

Area e volume di pertinenza dell'albero

area di pertinenza dell'albero: area attorno all'albero definita da una circonferenza di raggio pari a

	raggio area pertinenza
prima grandezza, diametro tronco > 100 cm	9 m
prima grandezza, diametro tronco < 100 cm	7 m
seconda grandezza	5 m
terza grandezza	3 m

Il volume di pertinenza è quello del solido cilindrico che si presume possa contenere le radici dell'albero e consentire lo svolgimento delle fisiologiche funzioni radicali. È definito dall'area di pertinenza, proiettata nel sottosuolo, per la profondità riportata in tabella:

diametro del tronco	profondità
tra 20 cm e 35 cm	2 m
tra 36 cm e 50 cm	2,5 m
tra 51 cm e 100 cm	3,5 m
superiore a 100 cm	5 m

Area di rispetto dell'albero

superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra

Areale

area di distribuzione di una specie

Aree demaniali fluviali

sono aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e dei loro affluenti: aree fiancheggianti il corso d'acqua di competenza del Demanio

Asfissia radicale

condizione di carenza di ossigeno nell'ambiente circostante l'apparato radicale delle piante

Attecchimento

affermazione di una pianta a seguito di trapianto che si realizza con la piena ripresa dell'attività di assorbimento e trasporto da parte di radici già esistenti e da parte di radici di neo formazione

Autoctona (specie)

specie naturalmente presenti in un determinato territorio senza esservi state introdotte, deliberatamente o accidentalmente, dall'uomo

Avifauna

insieme delle varie specie di uccelli in una data area

Biodiversità

è la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali che crea un equilibrio grazie alle reciproche relazioni

Bosco

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di

trasformazioni del bosco non autorizzate (cfr. articolo 3 LR 27/2004)

Branca	ramificazione lignificata principale (di 2 o più anni) costituente la struttura portante della chioma dell'albero (b. primaria: si diparte dal tronco, b. secondaria: si diparte da branca primaria).
Capitozzatura	intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma dell'albero o che ne interrompe il fusto o le ramificazioni principali, ovvero le ramificazioni che presentano un diametro di almeno 8 centimetri per le essenze a foglia caduca e almeno 4 centimetri di diametro per le conifere e le specie sempreverdi
Ceppaia	parte residua della pianta dopo l'abbattimento; è costituita dall'apparato radicale e dalla porzione basale del fusto
Chioma	parte aerea della pianta, formata da branche, rami, foglie e germogli
Cimale	cima recisa di un albero
Cimatura	taglio della parte superiore di una pianta o asportazione dell'apice dei germogli
Collare del ramo	ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta
Colletto dell'albero	zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero
Consolidamento dell'albero	Interventi che consistono nell'apprestamento di dispositivi meccanici volti a garantire la stabilità degli alberi
Corridoi ecologici	rappresentano parti del paesaggio naturale esistenti o create appositamente attraverso interventi dell'uomo tramite processi di rinaturalizzazione del territorio
Lotta guidata e lotta integrata	<p>la lotta guidata è un'evoluzione del concetto di lotta a calendario e consiste nell'introduzione di criteri economici nella gestione della difesa dei vegetali dalle avversità, prevalentemente di natura biologica; nasce con l'introduzione di una comparazione tra costi e benefici del trattamento chimico che si concretizza nel concetto di soglia d'intervento;</p> <p>la lotta integrata è una pratica di difesa delle colture che prevede una drastica riduzione dell'uso di fitofarmaci mettendo in atto diversi accorgimenti</p>
Dendrochirurgia	tecnica di risanamento e riassetto di organi legnosi colpiti da carie o da funghi o che presentano ferite mal cicatrizzate o in fase degenerativa.
Diradamento	operazione che riduce il numero di alberi di un impianto, effettuata per prevenire o eliminare gli effetti negativi della competizione futura degli alberi stessi. L'intervento è indispensabile: (i) per alberi malati in modo incurabile; (ii) quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrappone per più di 1/3 alla chioma confinante; (iii) quando siano presenti esemplari sottoposti e visibilmente sofferenti; (iv) quando essenze vicine dimostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.
Diserbo	è un'operazione, meccanica o chimica, finalizzata all'eliminazione delle erbe infestanti. Il controllo della flora spontanea e infestante va logicamente differenziato in funzione del tipo di area verde: (i) nei parchi e nelle aree di verde scolastico deve essere realizzato esclusivamente con mezzi agronomici (pacciamatura e lavorazioni meccaniche o manuali); (ii) nelle piccole aree verdi (aiuole) si possono impiegare erbicidi fogliari nella fase di preimpianto; (iii) nei viali alberati si possono impiegare erbicidi ad azione residuale nel periodo

autunno-vernino ed erbicidi fogliari nel periodo primaverile-estivo, o meglio metodi di controllo non chimico (pirodiserbo e vapor d'acqua ad elevate temperature).

Ecologia	scienza che studia l'ambiente e in particolare il rapporto che intercorre tra gli organismi viventi e l'ambiente che gli circonda.
Ecosistema	insieme delle relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente fisico circostante.
Endoterapia	rappresenta un sistema di difesa del verde urbano che permette l'eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute di uomini.
Epoca di taglio	indica il periodo dell'anno in cui è più opportuno eseguire i tagli delle piante. In genere, il taglio dei cedui (e delle colture boschive) si esegue solo nel periodo di riposo vegetativo, mentre i tagli delle piante morte spezzate o pericolose si effettuano tutto l'anno.
Esotica	si riferisce a specie piantate in un ambito territoriale diverso e lontano da quello di loro naturale origine.
Fasce e sponde fluviali	sono strisce di terreno comprese tra l'argine e il letto di un fiume o di un canale che si estendono lungo il corso d'acqua all'interno degli argini golenali.
Fascia ripariale	l'interfaccia tra la terra e un corpo acqueo che scorre in superficie.
Filare	insieme di piante, arboree e/o arbustive disposte lungo una linea.
Filari di alberi campestri	sono file di alberi (soprattutto gelsi, pioppi, aceri campestri, olmi e querce), tipici nei paesaggi agrari della pianura padana.
Fitofagi	sono insetti o piccoli animali che si nutrono delle piante.
Fitopatie	rappresentano malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.
Freccia	è un ramo di prolungamento del tronco.
Fusto	è la porzione epigea di un albero, corrispondente al suo asse principale di accrescimento, che si estende dal colletto fino alla cima o, in alcune latifoglie, fino al punto in cui si forma una biforcazione che determina l'impalcatura della chioma.
Gemma	rappresenta un organo vegetativo embrionale di una pianta da cui si possono originare rami, foglie e/o fiori.
Germoglio	è un asse vegetativo in corso di sviluppo, non ancora lignificato
Impalcatura	è il punto in cui si inseriscono le branche (grossi rami) principali della chioma.
Impianti arborei arbustivi	rappresentano le operazioni di messa a dimora di alberi o di arbusti. Le modalità realizzative degli impianti vengono fornite dalla corrente manualistica in materia agronomica e forestale. Occorre tuttavia specificare che gli impianti devono privilegiare piante appartenenti a specie autoctone che, oltre ad integrarsi maggiormente nel paesaggio, offrono migliori garanzie di attecchimento e di adattamento e presentano una minore vulnerabilità alle fitopatie. In ogni caso la presenza di piante esotiche e varietà ornamentali nella città, anche se a volte ormai ben inserite nell'ambiente urbano, dovrà mantenersi contenuta. Nell'operare la scelta delle specie, questi sono gli elementi da considerare: (i) resistenza e adattabilità al clima della zona; (ii) resistenza agli agenti inquinanti; (iii) maggiore o minore suscettibilità agli attacchi di fitofagi e di parassiti vegetali; (iv) resistenza alla siccità e all'asfissia radicale; (v) frequenza degli interventi di

manutenzione necessari; (vi) velocità di accrescimento; (vii) robustezza del legno (resistenza ai tagli, agli urti,); (viii) andamento dello sviluppo dell'apparato radicale; (ix) persistenza delle foglie; (x) caratteristiche della fioritura e della fruttificazione; (xi) sviluppo e forma della pianta adulta (portamento); (xii) longevità (nell'ambiente urbano si può ridurre anche al 50%); (xiii) incidenza allergenica e produzione di melassa.

Gli impianti di alberi soggiacciono a norme di distanza e, tra queste, agli artt. 892 e segg. del Codice Civile, all'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 2.1.06 del D.METRI 21 marzo 1988, n.449, agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 4 della legge 12 novembre 1968, n. 1202.

Oltre al rispetto della vigente normativa, gli impianti di alberi devono rispettare i seguenti parametri: (i) area vitale almeno pari a 7 metri quadri per alberi di prima grandezza, a 4 metri quadri per alberi di seconda grandezza, a 3 metri quadri per alberi di terza grandezza; (ii) superficie permeabile profonda di raggio almeno pari a 3 m; (iii) distanza dagli edifici pari ad almeno 8-10 m per alberi alti più di venti metri, ad almeno 6-8 m per alberi alti tra dieci e venti metri, ad almeno 4 m per alberi alti fino a 10 metri, ad almeno 3 m per gli alberi a portamento fastigiato; (iv) distanza tra pianta e pianta da valutare in relazione alle dimensioni delle piante a maturità, all'ampiezza dei luoghi di inserimento, all'espansione delle radici, alla velocità di accrescimento, alla presenza di zone d'ombra o di corpi illuminanti. Tale distanza è comunque da assumere preferibilmente pari a 12-15 m per alberi di prima grandezza, a 7-10 m per alberi di seconda grandezza, a 5-7 m per alberi di terza grandezza, a 4-6 m per alberi a portamento fastigiato

Incamicatura del tronco la procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte e fissate temporaneamente al tronco.

Ingegneria naturalistica L'ingegneria naturalistica (I.N.) o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-scientifica che, per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento promuove la realizzazione di strutture statiche mediante l'impiego di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili),

Intervento fitosanitario ogni trattamento effettuato con fitofarmaci per la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Lotta calendario rappresenta un metodo tradizionale di difesa preventiva dei vegetali pianificata con trattamenti periodici indipendentemente dal decorso delle infestazioni e dal rischio effettivo di una loro comparsa.

Macchia mista spontanea cespugli e piccoli alberi, di diverse specie nati spontaneamente.

Manutenzione il termine – che etimologicamente deriva da manu tenere, ossia “tenere con mano ferma” – indica le opere di conservazione e trasmissione al futuro di un patrimonio, ponendo l'attenzione sulla continuità, la capillarità, il modesto peso quantitativo e la ridotta azione trasformativa degli interventi

Misurazione del diametro il diametro di tutte le piante si misura convenzionalmente “a petto d'uomo”, cioè a 130 centimetri dal suolo.

Moncone rappresenta un residuo di ramo o branca tagliata o spezzata.

Palco	s'intende un complesso di 2 o più branche dello stesso ordine, inserite sul tronco alla stessa altezza dal suolo
Parchi urbani e giardini	sono aree occupate da formazioni verdi di origine perlopiù artificiale, che vengono destinate all'uso ornamentale o ricreativo, e in cui la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione tendano ad impedire la rinnovazione naturale.
Patrimonio verde cittadino	è costituito dall'insieme delle alberature e degli spazi verdi pubblici e privati compresi nel territorio comunale. E' depositario di irrinunciabili valori (dove l'accezione di "patrimonio") di carattere paesaggistico, storico, estetico, ecologico - ambientale e fruitivo che la città rende ai propri cittadini e abitanti. La menomazione o il depauperamento di tali valori infligge un danno alla collettività, passibile di adeguato risarcimento.
Pollone	ramo emesso dalle radici o dalla base dell'albero
Potatura	<p>identifica un'ampia gamma di interventi, che escludono la capitozzatura, volti a contenere la chioma e/o a eliminare le parti secche e ammalate degli alberi con tagli di rami con diametro non superiore a 8 centimetri. per le piante a foglia caduca e non superiore a 4 centimetri. di diametro per le conifere e le specie sempreverdi.</p> <p>Si distinguono diverse tipologie di potature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potatura di formazione o di allevamento. Di norma eseguita in vivaio; si effettua anche sui nuovi o recenti impianti per impostare la forma corretta dell'albero; si interviene eliminando i rami troppo deboli o troppo vigorosi, quelli malformati, soprannumerari o mal disposti. - Potatura di alleggerimento. Consiste nella riduzione significativa della chioma quando il rapporto tronco/radici è molto critico, e si riscontrano anomalie visibili al castello, lungo il tronco o al colletto. L'entità del taglio va commisurata all'effetto di stabilità che si vuole ottenere, in particolare è funzionale alla riduzione dell' "effetto vela". - Potatura di contenimento. Ha la finalità di contenere la chioma per adeguarne lo sviluppo allo spazio disponibile. Si interviene diradando i rami e accorciando le branche laterali senza toccare la branca centrale con la cima, che viene mantenuta. Interessa i rami di diametro inferiore ai 8/10 centimetri e si effettua solo con la tecnica del taglio di ritorno. E' vivamente sconsigliata la mutilazione drastica di grosse branche (con diametro superiore a centimetri.10) in quanto il successivo risveglio di gemme laterali e avventizie produce la formazione di densi agglomerati di rami nuovi, con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, perciò molto fragili e pericolosi. - Potatura di diradamento. Consiste nell'asportazione completa e selettiva di rami o branche presenti in chiome eccessivamente fitte o in casi di rami soprannumerari. - Potatura di risanamento e sicurezza. Consiste nella rimozione o drastica riduzione di intere branche deperite o indebolite a causa di attacchi patogeni o di gravi danni causati da vecchie potature. Si effettua per eliminare parti di pianta che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire possibili focolai di contagio o gravi danni causati da vecchie potature. Di norma prima di effettuare gli interventi occorre compiere una diagnosi fitopatologica accurata e conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite. - Potatura di conformazione. Consiste nel contenimento selettivo della chioma finalizzato alla correzione di eventuali difetti di forma e alla prevenzione di eventuali asimmetrie o sbilanciamenti

- **Potatura di riequilibra tura.** E' un intervento necessario per correggere asimmetrie o sbilanciamenti significativi della chioma, riducendo in modo selettivo le porzioni maggiormente caricate.
- **Potatura di selezione e mantenimento.** Si effettua su alberi che hanno subito drastici interventi di potatura o capitozzatura; lo scopo dell'intervento è la restituzione della chioma ad una forma naturale o l'adeguamento della chioma stessa a manufatti prossimi o, infine, la modellazione di un insieme (viali, filari,). Si provvede alla selezione dei numerosi ricacci sviluppatasi a partire dai precedenti tagli e nel contempo all'asportazione delle parti deperienti o pericolose. Le operazioni comprendono: (i) eliminazione dei rami di ostacolo; (ii) eliminazione dei rami interni sottili o sbilanciati o in sovrannumero; (iii) eliminazione di monconi residui di precedenti potature mal eseguite; (iv) eliminazione dei succhioni e dei polloni; (v) cura delle ferite superficiali; (vi) eliminazione dei rami competitivi con la cima, con taglio di ritorno sul ramo debole
- **La potatura verde.** Si effettua di regola dalla seconda metà di luglio alla seconda metà di agosto, quando le piante vanno in semi-riposo estivo. E' da consigliarsi in diverse situazioni perché: (i) riduce il vigore dei ricacci; (ii) consente di accorciare i rami da poco formati; (iii) dà tempo all'albero di attivare sulle ferite le sue barriere contro i patogeni. E' da evitare nel periodo primaverile, di emissione delle foglie, in cui le piante impiegano molta energia. E' da evitare anche nel periodo autunnale, di caduta delle foglie, perché le ferite provocate da tagli di potatura possono facilmente infettarsi dalle spore fungine.
- **La Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate (2/3 rispetto alle dimensioni del ramo asportato) che funga da nuova cima, evitando quanto possibile il rilascio di monconi di ramo.

Raccorciamento	è un'operazione che comporta asportazione di una porzione più o meno lunga della parte terminale di un ramo (non deve interessare diametri superiori agli 8-10 centimetri)
Ramo	è un asse vegetativo dell'albero completamente lignificato e provvisto di gemme. Dal punto di vista dimensionale valgono le seguenti definizioni: (i) rami fini, che hanno un diametro inferiore a 3 centimetri; (ii) rami medi, che hanno un diametro di 3-5 centimetri; (iii) rami grossi, che hanno un diametro di 5-8 centimetri; (iv) branche, che hanno un diametro maggiore di 8 centimetri.
Rimonda del secco	costituisce il taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti sulla chioma dell'albero.
Selvicoltura	identifica tecnica di coltivazione del bosco.
Siepe	è una formazione vegetale lineare composta da piante arboree e arbustive.
Siepi interpoderali	rappresentano siepi che delimitano il confine fra aree private.
Spazi verdi	Con il termine di spazi verdi s'intendono, nel presente DISCIPLINARE, immobili o loro porzioni che presentano la superficie areale occupata da formazioni verdi, anche solo a prato stabile. Nel novero di tali spazi rientrano i parchi e i giardini pubblici e privati, le rotonde e le aiuole stradali, le aree a vegetazione spontanea.
Spollonatura	rappresenta l'asportazione dei polloni alla base dell'albero.
Taglio di ritorno	taglio di una porzione di ramo effettuato immediatamente sopra (di cm 1-3) ad una gemma o ad un rametto (di dimensioni appena più piccole – ½ o almeno 1/3

- del ramo asportato) inserito nella parte inferiore del ramo da potare.

Trapianto di alberi

intervento necessario quando si intende salvare alberi di pregio botanico ed estetico diversamente destinati all'abbattimento.

Considerando che la maggior parte delle radici attive si trova alla periferia dell'apparato radicale, la preparazione al trapianto inizia anche due stagioni prima dello stesso, effettuando attorno al tronco lo scavo progressivo di una trincea circolare larga circa cm 30-50 e con un diametro interno pari circa a 5 volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita nella stagione successiva allo scavo con terriccio, torba e fertilizzante. In tal modo si dà la possibilità all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco, che verranno incluse nella zolla da estirpare. Andranno osservate queste precauzioni:

- effettuare il trapianto a fine inverno;
- potare leggermente la chioma prima dell'estirpazione; nel caso di latifoglie sempreverdi, defogliare parzialmente;
- utilizzare durante il trapianto sostanze antitraspiranti;
- fasciare il tronco e le branche principali e conservare la fasciatura, periodicamente inumidita, per 1-2 anni;
- dopo il trapianto imbiancare il tronco e utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione
- irrigare soprachioma ed effettuare concimazioni fogliari ausiliarie.

Tronco

Porzione di un albero compresa tra il colletto e la inserzione delle branche primarie (1° palco).

Tutore

sostegno applicato, in fase di messa dimora, ad una pianta giovane per favorirne l'ancoraggio regolare e un portamento eretto.

Vegetazione ripariale

vegetazione erbacea e/o arbustiva e/o arborea che vive lungo le sponde di un corso d'acqua.

Allegato “B” Elenco delle specie autoctone in ambienti di pianura e collina adiacenti

Specie forestali autoctone (alberi e arbusti), indigene o naturalizzate ammesse dal Piano di Governo del Territorio per interventi di forestazione nelle aree normate dal Titolo IV e dall'art.35 delle NTA del PDR del PGT

Nome latino	Nome corrente
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo maschio
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro comune
<i>Juglans regia</i> L.	Noce europeo
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco
<i>Pyrus pyraeaster</i> L.	Pero selvatico
<i>Platanus hybrida</i> Brot.	Platano comune
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero

<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico
<i>Prunus padus</i> L.	Pado
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosa serpeggiante
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo
<i>Salix Purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spino cervino
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viburno lantana

Nelle restanti aree del territorio comunale (giardini pubblici e privati, aree verdi condominiali, filari lungo le strade...), in aggiunta alle precedenti, sono ammesse specie ed essenze, anche non autoctone, che non presentino una tendenza all'invasività.

In ambito prettamente urbano possono essere utilizzate anche alberature e specie vegetali non incluse nell'elenco precedente che, per resistenza all'inquinamento o altre condizioni atmosferiche, per velocità di accrescimento o per la facilità di attecchimento, per valori estetici e ornamentali, siano utili alla progettazione del paesaggio urbano.

Allegato “C” Elenco delle specie alloctone infestanti e invasive

Elenco delle specie alloctone allegato alla deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2008 - n. 8/7736 “Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’ art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 recante Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione”.

Tale elenco, inserito nella delibera regionale come Allegato E “Lista nera delle specie alloctone”, ne vieta l’utilizzo e ne impone il monitoraggio, il contenimento e l’eradicazione

Acer americano, Negundo	(<i>Acer negundo</i>)
Ailanto, Albero del paradiso, Sommacco falso	(<i>Ailanthus altissima</i>)
Ambrosia con foglie di artemisia	(<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)
Amorfa cespugliosa, Indaco bastardo	(<i>Amorpha fruticosa</i>)
Artemisia dei fratelli Verlot	(<i>Artemisia verlotiorum</i>)
Bidente foglioso	(<i>Bidens frondosa</i>)
Buddleja di David	(<i>Buddleja davidii</i>)
Peste d’acqua	(<i>Elodea Michaux</i>)
Girasole del Canada, Topinambur	(<i>Helianthus tuberosus</i>)
Luppolo giapponese	(<i>Humulus japonicus</i>)
Caprifoglio giapponese	(<i>Lonicera japonica</i>)
Ludwigia a grandi fiori	(<i>Ludwigia grandiflora</i>)
Fior di loto	(<i>Nelumbo nucifera</i>)
Pino nero	(<i>Pinus nigra</i>)
Ciliegio tardivo, Ciliegio americano	(<i>Prunus serotina</i>)
Pueraria irsuta	(<i>Pueraria lobata</i>)
Quercia rossa	(<i>Quercus rubra</i>)
Poligono giapponese	(<i>Fallopia Adanson</i>)
Robinia, Gaggia	(<i>Robinia pseudacacia</i>)
Sicios angoloso	(<i>Sicyos angulatus</i>)
Verga d’oro del Canada	(<i>Solidago canadensis</i>)
Verga d’oro maggiore	(<i>Solidago gigantea</i>)

Elenco delle specie alloctone presenti nell’area pavese e pericolose per la biodiversità

Vite del Canada	(<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)
Bambù	(<i>Phyllostachys aurea</i>)
Sorgo	(<i>Sorghum halepensis</i>)
Canna domestica	(<i>Arundo donax</i>)
Aster/Settembrini	(<i>Symphotrichum lanceolatum, S. squamatum</i>)
Ligustro lucido	(<i>Ligustrum lucidum</i>)
Palma cinese	(<i>Trachycarpus fortunei</i>)
Giglio di San Giuseppe	(<i>Hemerocallis fulva</i>)
Erba miseria	(<i>Commelina communis</i>)
Pianta della seta	(<i>Asclepias syriaca</i>)
Balsamina	(<i>Impatiens glandulifera</i>)
Olmo siberiano	(<i>Ulmus pumila</i>)

Allegato “D” Sanzioni

Di seguito vengono riportate le sanzioni riferite alle singole fattispecie di violazione alle norme del DISCIPLINARE del verde. Se nell'ambito di uno stesso illecito comportamento ricorrono più fattispecie di violazione, le relative sanzioni devono essere sommate fino alla concorrenza dell'importo di € 500,00.

Le sanzioni contrassegnate in tabella con il simbolo (*) ad inizio riga sono da applicarsi in misura ridotta del 30 per cento se l'illecito comportamento ha interessato fino a 5 esemplari arborei o arbustivi.

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
		TITOLO III (NORME DI TUTELA DEGLI SPAZI VERDI)		
		Capo I (norme generali di tutela degli spazi verdi)		
	Violazione del divieto di utilizzare gli spazi verdi come discariche di materiali, depositi - anche temporanei - di qualsiasi genere, parcheggi, sedi di impianti e attrezzature tecnologiche, stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e la conservazione degli alberi e degli spazi verdi	art. 13	c.1, lett. (a)	da € 25 a € 100,00
	Accensione del fuoco in spazi verdi per bruciare oggetti, materiali, foglie e altri scarti della manutenzione di prati e alberi		c.1, lett. (a)	€ 100,00
	Assunzione di comportamenti che pregiudicano il decoro e la libera fruizione degli spazi verdi di proprietà comunale, danneggiano l'igiene del suolo e dell'ambiente		c.2, lett. (a)	€ 100,00
	Svolgimento di attività di campeggio in spazi verdi di proprietà comunale		c.2, lett. (b)	€ 100,00
	Messa in atto, in spazi verdi di proprietà comunale, di giochi o attività sportive che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri		c.2, lett. (c)	€ 100,00
	Imbrattamento con scritte, segni, disegni panchine, vialetti, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe		c.2, lett. (d)	€ 100,00
	Grida, schiamazzi o altre emissioni sonore in spazi verdi di proprietà comunale che arrechino disturbo o molestia		c.2, lett. (e)	€ 100,00
	Arrampicamento su alberi, pali, inferriate e altri manufatti siti in spazi verdi di proprietà comunale		c.2, lett. (f)	€ 100,00
	Scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili in spazi verdi di proprietà comunale		c.2, lett. (g)	€ 100,00
		Capo II (norme relative alle zone non urbanizzate)		
	Ostacolo o pregiudizio alla circolazione pedonale e ciclabile.	art. 13	c.2 lett.(h)	€ 100,00
	Violazione dell'obbligo di mantenere puliti e sfalciati i versanti di fossi, scoli e corsi d'acqua adiacenti a strade		c.2	€ 100,00

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
		TITOLO III (NORME DI TUTELA DEGLI SPAZI VERDI) <i>Capo II (norme relative alle zone non urbanizzate)</i>		
(*)	Danneggiamento, estirpazione, eliminazione di formazioni boschive, macchie miste spontanee e siepi interpoderali.	art. 15	c.1, lett. (a)	€ 500,00
	Utilizzo delle aree boschive e delle aree di pertinenza delle alberate come discariche di materiali, depositi - anche temporanei - di qualsiasi genere, parcheggi, sedi di impianti e attrezzature tecnologiche, stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e la conservazione degli alberi e degli spazi verdi.		c.1, lett. (b)	€ 250,00
	Accensione del fuoco nelle aree agricole e boschive per bruciare materiale di risulta derivante dalla coltivazione di fondi rustici e dalla manutenzione di parchi e giardini.		c.1, lett. (c)	€ 250,00
	Accensione del fuoco per bruciare o utilizzo di diserbanti chimici per diserbare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte.	art. 15	c.1, lett. (d)	€ 250,00
		TITOLO V (NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI) <i>Capo I (norme generali di tutela degli alberi e delle altre formazioni vegetali)</i>		
	Violazione dell'obbligo di curare e preservare gli alberi provvedendo, secondo comune diligenza e nel rispetto delle correnti tecniche agronomiche, alle necessarie misure di salvaguardia e di periodica manutenzione.	art. 19	c.1	€ 100,00
(*)	Estirpazione, distruzione o danneggiamento di alberi	art. 21	c.1, lett. (a)	€ 500,00
	Sversamento sul terreno prossimo agli alberi, o nell'area delle loro radici, di sostanze inquinanti quali olii, sali, detersivi, prodotti acidi o alcalini, nonché di qualsiasi altro tipo di sostanza in grado di compromettere il normale sviluppo degli apparati radicali;		c.1, lett. (b)	€ 100,00
	Assoggettamento delle piante ad emissioni di gas e di altre sostanze dannose		c.1, lett. (c)	€ 100,00
	Accatastamento in via permanente di attrezzature o materiali in appoggio agli alberi o nelle loro aree di pertinenza		c.1, lett. (d)	€ 200,00
	Scarificazione o asportazione del terreno delle aree di pertinenza		c.1, lett. (e)	€ 200,00
	Impermeabilizzazione delle aree di pertinenza o loro utilizzo per il passaggio di mezzi pesanti nelle aree di pertinenza		c.1, lett. (f)	€ 200,00
	Lavaggio degli automezzi in prossimità delle piante		c.1, lett. (g)	€ 100,00

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
	Posizionamento di imbragature nei tronchi degli alberi e infissione di chiodi, grappe, tasselli e altri agganci per mensole e cavi;		c.1, lett. (h)	€ 100,00
	Istallazione in via permanente di corpi illuminanti e avvolgere cavi elettrici sui rami e sul tronco		c.1, lett. (i)	€ 100,00
		TITOLO V (NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI) Capo I (norme generali di tutela degli alberi e delle altre formazioni vegetali)		
	Accensione di fuochi in prossimità degli alberi e delle altre formazioni vegetali;	art. 21	c.1, lett. (j)	€ 250,00
	Lesione al colletto degli alberi provocate da un uso errato del decespugliatore o di altre attrezzature di manutenzione del verde.		c.1, lett. (k)	€ 100,00
		Capo II (interventi ammessi sugli alberi)		
	Inadempimento o tardivo adempimento (oltre il termine indicato) all'obbligo di comunicazione dell'impianto di alberi	art. 22	c.3	€ 50,00
(*)	Violazione di una o più regole d'impianto degli alberi <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 2.		c.4	da 25,00 a 100,00 € da 100,00 a 200,00 € da 200,00 a 500,00 €
(*)	Potatura degli alberi in casi o tempi in cui l'intervento non sia esplicitamente consentito, salvo che sia dimostrata la necessità e urgenza della sua esecuzione.	art. 23	cc.1 e 2	€ 200,00
(*)	Violazione di una o più regole di potatura degli alberi <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 		c.3	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
(*)	Capitozzatura degli alberi in casi in cui l'intervento non sia non esplicitamente consentito, salvo che sia dimostrata la necessità e urgenza della sua esecuzione.	art. 24	c.1	€ 300,00
	Inadempimento o tardivo adempimento (oltre il termine indicato) all'obbligo di comunicazione della capitozzatura degli alberi		c.2	€ 50,00
(*)	Trapianto di alberi in assenza delle condizioni richieste	art. 25	c.1	€ 500,00
	Trapianto di alberi in assenza di autorizzazione o, nel caso non sia richiesta, inadempimento o tardivo adempimento (oltre il termine indicato) all'obbligo di comunicazione del trapianto di alberi		cc.2 e 3	€ 50,00

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
(*)	Violazione di una o più regole di trapianto degli alberi <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 		c.4 e 5	da 25,00 a 100,00 € da 100,00 a 200,00 € da 200,00 a 400,00 €
(*)	Abbattimento di alberi in casi in cui l'intervento non sia esplicitamente consentito,, salvo che sia dimostrata la necessità e urgenza della sua esecuzione.	art. 26	c.1	€ 500,00
	Abbattimento di alberi in assenza di autorizzazione o, nel caso non sia richiesta, inadempimento o tardivo adempimento (oltre il termine indicato) all'obbligo di comunicazione del trapianto di alberi		cc.3 e 4	€ 50,00
(*)	Violazione di una o più regole di abbattimento di alberi affetti da fitopatologie <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 28	cc.1 e 2	da 25,00 a 100,00 € da 100,00 a 200,00 € da 200,00 a 500,00 €
(*)	Violazione dell'obbligo di reintegrazione degli alberi abbattuti	Art. 29	c. 1	€ 500,00
(*)	Violazione di una o più regole di reintegrazione degli alberi abbattuti <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 		c. 2	da 25,00 a 100,00 € da 100,00 a 200,00 € da 200,00 a 500,00 €
	Omesso versamento dell'indennizzo per mancata reintegrazione degli alberi abbattuti nei tempi indicati dal Comune		c. 3	€ 100,00
		TITOLO V (NORME DI TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE ALTRE FORMAZIONI VEGETALI) Capo III (norme di tutela degli alberi, arbusti e rampicanti di pregio)		
	Abbattimento o capitozzatura di alberi di pregio in casi in cui l'intervento non sia espressamente consentito	Art. 32	c. 1	€ 500,00
	Trapianto di alberi di pregio in casi in cui l'intervento non sia espressamente consentito		c. 2	€ 500,00
		Capo IV (norme di tutela degli alberi in aree interessate da cantieri edili o stradali)		

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
	Omessa informazione delle misure adottate per la tutela degli alberi in aree interessate da cantieri edili o stradali	Art. 33	c. 2	€ 50,00
	Inadempimento all'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri edili da parte dei tecnici comunali in visita ispettiva per verificare il rispetto del presente DISCIPLINARE		c. 3	€ 50,00
	Violazione di una o più misure di protezione dei tronchi e delle chiome degli alberi in aree interessate da cantieri edili o stradali <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 34	cc. 1, 2 e 3	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Violazione di una o più misure di protezione delle radici degli alberi da scavi e abbassamenti del terreno in aree interessate da cantieri edili o stradali <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 35	cc. 1 e 2	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Violazione di una o più misure di protezione delle radici degli alberi da murature, scarificazioni superficiali e ricariche del suolo in aree interessate da cantieri edili o stradali <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 36	cc. 1, 2 e 3	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Violazione dell'obbligo di innaffiamento degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica derivante da lavori	Art. 37	c.1	€ 100,00
		TITOLO VI (NORME DI DIFESA FITOSANITARIA)		
	Violazione di uno o più obblighi di prevenzione delle patologie degli alberi <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 38	cc.1 e 2	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €

3.

	violazione	disposizione violata		importo della sanzione
	Violazione di uno o più obblighi di salvaguardia fitosanitaria <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 39	cc.1, 2 e 3	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Violazione di una o più misure obbligatorie di lotta fitosanitaria <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 40	c.1	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Violazione di una o più misure obbligatorie di lotta contro l'ambrosia <ul style="list-style-type: none"> - una violazione - due violazioni - in caso di violazioni in numero superiore a due 	Art. 41	c.1	da 25,00 a 80,00 € da 80,00 a 150,00 € da 150,00 a 200,00 €
	Conduzione di interventi antiparassitari, fitosanitari o insetticidi da parte di personale non qualificato	Art. 42	c.1	€ 100,00
	Uso di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, di prima e seconda classe nei trattamenti di alberature, giardini e altri spazi verdi localizzati entro il perimetro del centro abitato		c.2 lett. (a)	€ 300,00
	Omessa informazione ai soggetti interessati in ordine all'effettuazione di trattamenti di alberature, giardini e altri spazi verdi localizzati entro il perimetro del centro abitato		c.2 lett. (b)	€ 50,00
		TITOLO VI (NORME DI DIFESA FITOSANITARIA)		
	Utilizzo di fertilizzanti organici liquidi all'interno del centro abitato	Art. 42	c.3 lett. (a)	€ 200,00
	Spandimento di liquami ad una distanza inferiore a 30 metri dalle abitazioni		c.3 lett. (b)	€ 200,00
	Spargimento e fertirrigazione dei liquami con irrigatori a getto nebulizzante		c.3 lett. (c)	€ 200,00
	Effettuazioni di interventi antiparassitari nel periodo di fioritura delle piante		c.3 lett. (d)	€ 200,00
	Omessa o irregolare comunicazione all'ATS e al servizio comunale competente in materia ambientale, dell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli alberi		cc.4 e 5	€ 50,00

Allegato “E” Indennizzi

Tipologia del danno e della sua fonte causale		Indennizzo
Scortecciamento complessivo del tronco e del colletto degli alberi.	Entità del danno	€ 200,00
	Lieve, operato su una parte dell'albero di sviluppo inferiore al 30 per cento della circonferenza del tronco	
	Medio, operato su una parte dell'albero di sviluppo compreso tra il 30 e 60 per cento della circonferenza del tronco	€ 500,00
	Grave, operato su una parte dell'albero di sviluppo superiore al 60 per cento della circonferenza del tronco.	€ 800,00 Se lo corteggiamento grave è fonte di pericolo tale da rendere necessaria la rimozione dell'esemplare arboreo, l'indennizzo viene determinato secondo la formula sottostante, riferito all'abbattimento o alla morte dell'albero.
Scortecciamento parziale del tronco e del colletto degli alberi.	Indennizzo da valutarsi da parte del servizio comunale competente in materia ambientale fino ad un massimo di:	€ 400,00
Strappo delle radici con macchine operatrici.		€ 500,00
Costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero.		€ 400,00
Lesioni al colletto dell'albero da decespugliatore o altro mezzo meccanico.		€ 200,00
Illecito abbattimento o morte dell'albero conseguente ad interventi o a trattamenti illegittimamente o scorrettamente compiuti. Mancato reimpianto di alberi legittimamente abbattuti.	Valore dell'albero determinato con la seguente formula:	
	$I = Vm \times n + K$ <p>In cui:</p> <p>I = Indennizzo;</p> <p>Vm = Valore commerciale dell'albero con una circonferenza del tronco pari a cm 20/24 (desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde – ASSO-VERDE - relativo all'anno in corso);</p> <p>n = Età dell'albero o indice moltiplicatore coincidente con il rapporto tra la circonferenza reale dell'albero e quella di riferimento per il suo valore commerciale (20/24 cm);</p> <p>K = Costi di abbattimento, trasporto, smaltimento e reimpianto (da listino dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde – ASSO-VERDE - , relativo all'anno in corso), da applicarsi per le lavorazioni effettivamente da compiere.</p>	

4.